



**COMUNE
DI ARBOREA**

Fornitura di un autoveicolo elettrico

ALLEGATO C)

CAPITOLATO PRESTAZIONALE/SCHEMA DI CONTRATTO

F.S.C. 2014/2020 – Linea d’Azione 1.2.2. – Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City – Attuazione
D.G.R. n. 28/23 del 13/06/2017, D.G.R. n. 57/369 del 21.11.2018 e D.G.R. n. 34/1 del 29/08/2019 – Azioni di
supporto per l’acquisto di veicoli elettrici da parte dei Comuni della Sardegna.

FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO ELETTRICO

CUP: I50E19000010002

Codice CIG: ZF52D61F6A

CPV: 34144900-7

Arborea, 01/07/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Giovanni Paolo Enna

Firmato digitalmente

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un autoveicolo "full electric" (no ibrido) con caratteristiche non inferiori a quelle indicate nell'allegato F) Scheda tecnica autoveicolo, completo di adesivi riportanti il logo e il nome del Comune e i loghi del progetto.

L'intervento rientra nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020, Linea di Azione 1.2.2 – Programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart City.

Inoltre è compresa la rottamazione di un veicolo a trazione termica di proprietà comunale.

DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

- a) Aggiudicazione della fornitura e assunzione dell'impegno di spesa giuridicamente vincolante entro il 15/09/2020;
- b) Esecuzione del contratto di acquisto e collaudo entro il 15/02/2021;
- c) Verifiche e controlli entro il 15/03/2021;

L'importo a base d'asta è pari a € 27.868,85 oltre IVA, per complessivi € 34.000,00. Sono compresi in tale importi i costi per la fornitura autoveicolo elettrico, icosti di personalizzazione, immatricolazione, IPT, messa su strada, garanzia, consegna franco destino, dismissione veicolo, ed ogni altro onere.

4. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA

L'ordine di fornitura decorre dalla data di sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna della fornitura in via d'urgenza.

L'autoveicolo elettrico completo dei loghi e pronto per la messa su strada, dovrà essere consegnato presso il Comune di Arborea – Viale Omodeo n° 5. Alla consegna verrà redatto apposito *verbale* sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dal consegnatario.

4.1 Loghi

L'autoveicolo dovrà riportare i loghi della RAS, del programma di finanziamento e del Comune di Arborea, nonché le diciture "Mobilità elettrica" e "Progetto cofinanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione". I loghi devono essere applicati in entrambe le fiancate ed essere di dimensioni proporzionali al mezzo e trasparenti in ragione del colore del veicolo.

Sarà cura della Stazione Appaltante trasmettere i file dei loghi all'aggiudicatario. Lo stesso, prima dell'apposizione degli stessi sull'autoveicolo, dovrà trasmettere alla SA l'anteprema del pannello adesivo e attendere la relativa autorizzazione.

4.2 Requisiti autoveicolo:

Gli autoveicoli elettrici devono essere dotati di un sistema di trazione elettrica.

L'autoveicolo dovrà rispettare i requisiti tecnici di cui all'Allegato F) Scheda tecnica autoveicolo e quanto altro ritenuto necessario a garantire sia la funzionalità dei mezzi, sia la sicurezza ed il comfort dei viaggiatori e dell'autista.

Materiali

Tutti i materiali utilizzati sull'autoveicolo devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: amianto, ozono, PFC (polifluorocarburi), PCB (poliocarburovinile), CFC (clorofluorocarburi).

Rumorosità esterna e interna

Il livello di rumorosità esterna con veicolo in moto e fermo deve soddisfare la direttiva CEE 92/97 e successive modificazioni.

Il livello di rumorosità interna, misurato secondo la norma UNI 9838, non deve essere superiore ai limiti indicati nella norma CUNA NC 504-02.

Protezione contro gli incendi

Nella realizzazione dell'autoveicolo deve essere tenuta presente l'esigenza di protezione contro gli incendi nonché di utilizzo di materiali non infiammabili, autoestinguenti o a bassa velocità di propagazione di fiamma. I materiali utilizzati dovranno presentare velocità di propagazione di fiamma compatibili con quanto indicato dalle Norme Tecniche UNI 3795, CUNA NC 590-02, e relativi allegati, e dal DM 03/09/2001. Anche ove non esplicitamente indicato deve essere comunque rispettata la norma ISO 3795.

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dal D.M. del 20.2.96 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e successive modifiche e integrazioni; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolare modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

5. COLLAUDO

La Stazione Appaltante ha facoltà di effettuare, per il mezzo oggetto della fornitura, le prove e verifiche opportune durante il collaudo in sede di consegna.

L'esito positivo di tutti i collaudi e prove di cui sopra non sollevano il fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente capitolato e nell'allegata scheda tecnica, del funzionamento dei prodotti stessi, della qualità e della rispondenza dei materiali impiegati.

Il collaudo sarà oggetto di apposito *verbale* sottoscritto congiuntamente dalla Stazione Appaltante e dal fornitore, la cui data è da considerarsi "data di accettazione della fornitura".

Il collaudo sarà volto a verificare la funzionalità completa dell'autoveicolo; sarà considerato positivo quando, unitamente alla consegna del veicolo presso la sede indicata dalla Stazione Appaltante, si verificano le seguenti condizioni:

- l'autoveicolo sarà accompagnato da apposito documento di trasporto;
- l'autoveicolo sarà munito di tutta la documentazione tecnica (e della manualistica d'uso) contrattualmente prevista;
- l'autoveicolo sarà completo in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori;
- l'autoveicolo sarà stato regolarmente immatricolato a cura e spese del fornitore e dotato del certificato di proprietà;
- l'autoveicolo sarà munito di tutta la documentazione per l'immissione in circolazione (bollo ed assicurazione esclusi).

In caso di esito negativo del collaudo, il fornitore si impegna a ripristinare la funzionalità e conformità del veicolo ed eventualmente a sostituire i prodotti non conformi entro il termine di 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo **art. 17**. Dopo tali interventi l'autoveicolo potrà essere sottoposto a nuovo collaudo o, in alternativa la Stazione Appaltante potrà avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il fornitore attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate.

6. GARANZIA

La ditta aggiudicataria dovrà fornire materiale nuovo di fabbrica, o costruito utilizzando parti nuove e in produzione al momento della fornitura. A decorrere dalla data del certificato di favorevole collaudo la ditta dovrà assicurare per tutta la fornitura un periodo minimo di garanzia di 36 mesi sia on site (presso il cliente) che presso la propria officina a seconda dei guasti riscontrati, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire per il periodo di garanzia la reperibilità dei ricambi originali, indipendentemente dall'uscita di produzione degli stessi.

8. ROTTAMAZIONE VEICOLO A TRAZIONE TERMICA

L'appalto comprende anche il servizio di rottamazione del seguente veicolo a trazione termica (alimentazione gasolio) di proprietà della Stazione Appaltante:

Ape Quargo Piaggio – Targato DJ35587 – Quadriciclo con cassone ribaltabile Euro 2

Sono compresi in particolare i seguenti adempimenti:

- ritiro del mezzo da “rottamare” presso il Comune di Arborea e consegna del veicolo presso un centro di raccolta autorizzato (demolitore);
- consegna alla Stazione Appaltante del certificato di rottamazione entro il 15.03.2021;

La Stazione Appaltante provvederà a consegnare il veicolo da rottamare all'affidatario contestualmente al verbale di collaudo del nuovo autoveicolo elettrico, unitamente alla carta di circolazione e al certificato di proprietà.

Tutte le spese di rottamazione (emolumenti ACI, imposta di bollo, ecc.) sono a carico dell'affidatario.

9. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico della ditta appaltatrice i rischi di perdite e danni alla fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'appaltante fino alla data del verbale di collaudo con esito favorevole, fatti salvi i casi di rischi di perdite e danni per fatti imputabili alla Stazione Appaltante. I rischi passano a carico della SA a decorrere dal giorno successivo alla data del verbale di collaudo con esito favorevole.

Sono a carico del fornitore i costi di immatricolazione, ITP, quant'altro necessario per la messa in circolazione e le spese per il trasporto finalizzato alla consegna del mezzo nel luogo stabilito.

La Ditta dovrà rispettare, pena risoluzione contrattuale, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

10. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico della Stazione Appaltante tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, coperture assicurative ed a tutte le altre tasse ed imposte relative all'autoveicolo oggetto della presente fornitura.

11. MODALITA' DI PAGAMENTO

Le prestazioni di cui al presente capitolato saranno compensate a corpo, per le attività e la fornitura effettivamente svolte, sulla base del prezzo offerto in sede di gara.

La fattura verrà liquidata previa acquisizione del DURC e comunque entro e non oltre 30 giorni dal suo ricevimento. In essa, pena il rifiuto attraverso il sistema di interscambio, devono essere indicati i riferimenti del contratto, il CIG, il CUP e il codice ufficio tecnico: Y5Q78V.

Resta stabilito che i prezzi offerti si intendono impegnativi e inalterabili per tutta la durata dell'appalto.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all'Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante.

In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l'Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.

12. ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. La Ditta si assume, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi che potranno derivare da qualsiasi fatto imputabile ad essa o al suo personale in relazione all'esecuzione della prestazione o a cause ad esso connesse.
2. A tal fine la Ditta, a norma dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 è obbligata a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale che deve essere almeno pari a euro 500.000,00 (diconsi euro un cinquecentomila/00).

3. La Ditta risponderà direttamente dei danni recati a terzi e/o a beni pubblici e privati nello svolgimento dell'appalto, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
4. L'impresa dovrà in ogni caso provvedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. Qualora dovessero essere provocati danni, l'impresa è tenuta a darne tempestivamente notizia per scritto all'Ufficio Tecnico Comunale. L'accertamento dei danni è effettuato dall'Ente in contraddittorio con il rappresentante dell'impresa. Nel caso in cui l'impresa manifesti la volontà di non partecipare all'accertamento dei danni o, regolarmente convocata anche a mezzo fax, non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti, l'accertamento viene effettuato autonomamente dall'Ente, alla presenza di due testimoni. Tale accertamento costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa.
5. La Ditta si obbliga a sollevare l'Amministrazione da ogni azione possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi
6. L'Ente non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Ente medesimo.

13. GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'aggiudicatario al momento della stipula del contratto mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, secondo quanto indicato nell'Art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e in base allo schema tipo adottato con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico n° 31 del 19/01/2018.
2. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 (quindici giorni) a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale.
3. Tale cauzione sarà svincolata a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione.
4. La cauzione definitiva costituirà garanzia:
 - dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
 - del risarcimento dei danni provocati dalla ditta appaltatrice e dal personale da essa impiegato;
 - dei rimborsi di somme che l'Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole della ditta appaltatrice e del personale da essa impiegato;
 - provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio.

14. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E ASSICURAZIONI SOCIALI

1. L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale, nonché del pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

- 3 Nelle ipotesi previste dall'Art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile
- 4 In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 5 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

15. INFORMAZIONI DELLA DITTA

La Ditta informerà sollecitamente l'Amministrazione su eventuali propri cambiamenti organizzativi nonché sul personale che impiegherà negli interventi oggetto dell'appalto.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente e nello specifico, oltre a quanto previsto nell'Art. 108 del D. Lgs. 50/2016, nel caso si verifichino le seguenti ipotesi:
 - a) sub appalto non autorizzato per le prestazioni di cui al presente capitolato;
 - b) avvio di procedure fallimentari nei confronti della Ditta.
 - c) grave errore professionale e/o inadempienze o l'aver procurato gravi danni nell'erogazione del servizio presso l'Amministrazione, accertato con qualsiasi mezzo,
 - d) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal RUT,
 - e) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione della prestazione, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
 - f) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - g) mancato rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
 - h) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della Legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo "Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari" del presente Capitolato;
 - i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive dell'affidatario del contratto, secondo il disposto dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010 e s.m.i.; in tal caso il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal RUT, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - l) mancata osservanza, da parte della Ditta delle condizioni indicate nel presente capitolato;

Nei casi di risoluzione contrattuale di cui al presente articolo, il Responsabile Unico del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisiti e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

La Stazione Appaltante nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza della prestazione, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le restanti opere, ove la Stazione Appaltante non sia avvalsa delle facoltà previste dall'articolo 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

17. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 17 del presente Capitolato di gara e, o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della prestazione.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

18. PENALI

1. Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili alla Stazione Appaltante, a cause di forza maggiore e/o a caso fortuito, verrà applicata una penale giornaliera pari all'uno per cento dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente periodo, verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile Unico del procedimento. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della S.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, la S.A. provvederà a recuperare l'importo sulla fattura emessa dall'Appaltatore a fronte della fornitura resa, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

19. DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. Non verrà accordato all'impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso della prestazione. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura di legge vigente. La denuncia del danno di cui sopra dovrà sempre essere fatta per iscritto.
2. Non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli prodotti dal maltempo, dal gelo, dal disgelo, da precipitazioni anche eccezionali, a meno che non si tratti di calamità come tali dichiarate dalle competenti autorità.
3. Resta però contrattualmente convenuto che:
 - a) L'impresa dovrà provvedere a riparare i danni a sua cura e spese.
 - b) In ogni caso non sarà compreso nell'importo del danno il valore del materiale eventualmente recuperabile o integrabile.

20. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato d'Appalto:
 - a) le Leggi, i Decreti, le Determinazioni AVCP, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione del servizio;
 - b) le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
 - c) La dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della Legge n. 136/2010.
 - d) Il patto di integrità.

21. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

22. 21.OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DELLA STAZIONE APPALTANTE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

L'appaltatore attesta ai sensi dell'ex Art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001, l'inesistenza di personale in posizione di conflitto.

Il Responsabile del procedimento attesta ai sensi dell'ex Art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, l'inesistenza di situazioni di conflitto, anche potenziali, con l'appaltatore.

23. CONTROVERSIE

1. L'Ufficio presso il quale richiedere informazioni è l'Ufficio Tecnico del Comune di Arborea.
2. Ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, anche in seguito alla sua scadenza, sarà risolta secondo la regolare procedura amministrativa prevista dal codice civile. In ogni caso sarà competente il foro di Oristano

24. SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a totale carico della Ditta tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. La ditta assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque ad essa derivati, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
2. Saranno inoltre a carico dell'impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e in copia, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Amministrazione, alle spese di notifica e simili.